



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 161

REITERATO FINO AL 2033, PER LA TERZA VOLTA, IL VINCOLO ALL'ESPROPRIO PER I TERRENI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA "VIA DEL MARE": ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, IL PROJECT FINANCING È ANCORA LEGITTIMO? QUALI MISURE A RISTORO DEI CITTADINI PENALIZZATI DAL "CONGELAMENTO" VENTENNALE DELLE LORO PROPRIETÀ?

presentata il 26 agosto 2026 dai consiglieri Montanariello, Manildo, Galeano e Sambo

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2026, n. 669 la Giunta ha confermato il permanere del pubblico interesse regionale per l'intervento viario denominato "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali" e ha previsto, per la terza volta, la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per i terreni necessari alla realizzazione della superstrada a pedaggio;
- l'opera, dal valore di circa 400 milioni di euro, è concessa in *project financing* al (...).

Considerato che un blocco amministrativo così prolungato stride fortemente con la natura stessa della finanza di progetto regolata dal nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), infatti:

- l'articolo 177 del decreto legislativo 36/2023 sancisce il vincolo del rischio operativo quale principio cardine e requisito strutturale per la legittimità di qualsiasi operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) e *project financing*. La norma vieta tassativamente schemi contrattuali che sollevino l'operatore economico privato dalle potenziali perdite derivanti dalla gestione dell'opera, imponendogli l'assunzione del rischio di domanda (legato ai reali volumi di traffico e all'effettivo utilizzo della superstrada) o del rischio di offerta (legato alla disponibilità e ai costi di gestione dell'infrastruttura). Di conseguenza, l'eventuale previsione di clausole di salvaguardia, contributi pubblici surrettizi o ricavi

minimi garantiti volti ad assicurare un profitto al concessionario privato indipendentemente dall'andamento della gestione, determinerebbe la decadenza immediata della qualifica di PPP, inficiando la legittimità stessa dell'intera procedura e del relativo contratto;

- l'articolo 178 del decreto legislativo 36/2023 stabilisce che le concessioni devono avere una durata strettamente proporzionata al periodo necessario al recupero degli investimenti: una durata ingiustificatamente lunga, che vada oltre il tempo necessario al rientro dei costi e generi sovra-profitti, è dunque vietata perché eliminerebbe l'allocazione del rischio operativo in capo al privato;

- l'articolo 193 del decreto legislativo 36/2023 e i più recenti orientamenti giurisprudenziali europei tendono a limitare o disapplicare il diritto di prelazione del promotore, per garantire la massima concorrenza in mercati unici.

Tenuto conto che:

- negli anni, cittadini, comitati e amministrazioni hanno manifestato forti perplessità nonché contrarietà alla realizzazione dell'opera e, in particolare, il Sindaco del Comune di Meolo (VE) anche nel giugno scorso, durante l'ultima audizione dei sindaci dei comuni interessati dal percorso, si è palesemente dichiarato contrario;

- l'apposizione del primo vincolo espropriativo risale ormai al lontano 2012 e, per effetto di questo ulteriore rinnovo fino al 2033, i cittadini proprietari delle aree interessate si troveranno a subire un "congelamento" forzato dei propri beni immobili per un periodo complessivo di ben ventuno anni.

Ritenuto che questo congelamento ventennale delle proprietà, perpetrato senza la corresponsione di alcun indennizzo economico, configuri un notevole danno al patrimonio dei privati cittadini.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere:

- 1) se esista un cronoprogramma certo dei lavori per porre fine a questa insostenibile situazione di stallo e di blocco dello sviluppo urbanistico locale;
- 2) se il piano economico-finanziario (PEF) attualmente asseverato garantisca l'integrale copertura dei costi tramite i soli flussi di cassa, escludendo aiuti pubblici contrari al principio del rischio operativo (articolo 177);
- 3) se la durata della concessione e il diritto di prelazione del promotore siano stati adeguati e verificati rispetto agli stringenti vincoli degli articoli 178 e 193 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) e della giurisprudenza europea;
- 4) quali misure urgenti intenda attivare per tutelare e risarcire economicamente i privati cittadini penalizzati dal gravissimo danno patrimoniale derivante dal congelamento ventennale dei loro beni senza indennizzo.